

Roma, 07 ottobre 2022

Al RUP
Dott.ssa Raffaella Cugini
r.cugini@aifa.gov.it

OGGETTO: Contratto avente ad oggetto per i servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché dei servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente per mesi 24, oltre al servizio “su richiesta” di presidio sanitario presso la sede dell’AIFA – CIG 8632135725 - Richiesta del DEC di modifica del contratto.

In data 16/04/2021 è stato sottoscritto il contratto in oggetto con il RTI GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. (Mandataria) e ECOSYSTEMS HSE S.R.L. (Mandante) con decorrenza 17/04/2021 per un periodo di 24 mesi, modificato in data 22/04/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per un importo massimo non garantito pari a € 2.870,00 oltre IVA.

Nel suddetto contratto rientrano, tra l’altro, l’esecuzione degli esami strumentali negli ambienti di lavoro e la somministrazione di vaccini antinfluenzali al personale.

Con riferimento ai detti servizi, nel corso della durata del contratto, è stata riscontrata la necessità di integrare le prestazioni, per le motivazioni e nei modi come di seguito riportati.

- Nel mese di agosto u.s. è stata effettuata la prevista campagna di indagini strumentali dei luoghi di lavoro AIFA, nel corso della quale sono stati riscontrati in alcuni siti di prelievo valori che necessitano di un più assiduo monitoraggio. Essendo necessario procedere alla ripetizione di alcuni campionamenti, all’esito dei dovuti trattamenti, nonché ad un successivo ulteriore monitoraggio, si reputa necessario integrare il numero dei campionamenti già contrattualmente previsti e da eseguirsi su richiesta di AIFA.
- Come da indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AIFA, nel rispetto degli obblighi normativi previsti dal d.lgs.81/2008 e in applicazione del d.lgs. n. 101/2022, è necessario procedere alla valutazione della concentrazione media/annua di gas radon presso i locali al piano interrato della sede AIFA di via del Tritone n. 181.
- Nell’anno 2021 AIFA ha organizzato la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il personale somministrando n. 227 vaccini. Tenuto conto che il contratto prevedeva la

somministrazione fino ad un massimo di 200 inoculazioni/anno il fornitore si è impegnato ad eseguire nel 2021 le inoculazioni eccedenti, a scomputo delle 200 previste per l'anno 2022. In considerazione della possibile ripetizione della campagna di vaccinazione, si stima una possibile richiesta di vaccinazioni superiore al residuo contrattuale pari a 173 inoculazioni. Si ritiene pertanto opportuno garantire fino ad un massimo di ulteriori 150 inoculazioni oltre quelle contrattualmente previste, in caso di richiesta superiore a 173.

E' stato, pertanto, richiesto apposito preventivo per i suddetti servizi all'RTI Ecosafety srl – Ecosystem HSE srl, che è stato acquisito al prot. n. 114501 del 07/10/2022 (allegato).

Il costo complessivo massimo delle attività richieste è pari a € 5.450,00 oltre IVA.


Si rappresenta per completezza che i costi unitari offerti per i campionamenti di legionella e per la campagna di indagine per la valutazione del radon sono congrui in quanto risultano inferiori a quelli previsti dalla *Convenzione CONSIP per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) – edizione 4 – Lotto 6*. Per quanto riguarda la quotazione per le inoculazioni di vaccino eccedenti quelli contrattualmente previste, il prezzo indicato è in linea con i costi sostenuti negli anni precedenti per lo stesso servizio.

Si propone, pertanto, una modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, del contratto in essere con RTI Ecosafety srl – Ecosystem HSE srl, per lo svolgimento delle suddette attività, tenuto conto che trattasi di contratto al di sotto della soglia fissata dall'art. 35 del Codice e che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva dello stesso. Avuto riguardo anche alla precedente modifica contrattuale del 22/04/2022, il costo complessivo delle modifiche non supera il 10% del costo complessivo del contratto.

Si precisa, infine, che le attività finora espletate dal fornitore sono state eseguite con regolarità e correttezza.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Alessandra Realacci



Allegato: c.s.